



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 250

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 44 DEL 25-05-2020

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: RIMBORSO AL COMUNE DI ALBA ADRIATICA PER SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE DAL 1 NOVEMBRE 2018 AL 31 MAGGIO 2019.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale di nomina a responsabile dei servizi finanziari prot. 4437 del 20/05/2019, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Premesso:

- che con delibera di C.C. n. 45 del 29 settembre 2018 veniva approvata la convenzione con il Comune di Alba Adriatica per l'utilizzo in forma associata della segretaria comunale Dr.ssa Mariagrazia Scarpone con decorrenza 1 novembre 2018;
- che tale convenzione ha avuto conclusione il 31 maggio 2019 per il trasferimento della segretaria, Dr.ssa Mariagrazia Scarpone in altro Ente (Comune di San Benedetto del Tronto);
- che nella convenzione tra i Comuni di Alba Adriatica e Civitella del Tronto era stata calcolata la percentuale di ripartizione della spesa in funzione delle ore presunte di servizio prestate (15 ore a Civitella e 21 ad Alba Adriatica);

- che nel Gennaio 2019 il Comune di Civitella del Tronto è stato sottoposto ad Ispezione Straordinaria da parte del Ministero Economia e Finanze;
- che fra i rilievi mossi dall'Ispettrice Dr.ssa Sancricca c'è stato anche il calcolo di ripartizione delle spese per la segretaria comunale fra i due Enti, tanto da riportare nella relazione conclusiva "In proposito giova evidenziare che nella vigente normativa contrattuale recata dall'articolo 16 del CCNL del 10 aprile 1996, in cui si disciplina la separata area dirigenziale del comparto contrattuale Regioni – Enti Locali, si stabilisce che "Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro corredandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare". In altri termini, si afferma una concezione del tempo di lavoro strettamente correlata alla responsabilità di risultato dirigenziale. Egli deve tuttavia assicurare la presenza in servizio in funzione delle "esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare"; tale disposizione opera come disposizione integrativa e specificativa degli obblighi che derivano dal suo contratto individuale di lavoro. La presenza in servizio di una unità dirigenziale, pertanto, anche in coerenza con quanto disciplinato al successivo art. 17, in cui si fa riferimento all'articolazione in giornate lavorative ai fini del calcolo dei giorni di ferie, DEVE essere articolata in GIORNI e non in ORE di servizio prestato. Il metodo di calcolo adottato dal comune di Alba Adriatica si rileva pertanto non corretto oltre che penalizzante per il Comune di Civitella del Tronto";
- che con nota del Comune di Alba Adriatica, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3230 si chiedeva il rimborso per il periodo 1 novembre 2018 – 31 maggio 2019 di utilizzo della segretaria comunale della somma di € 25.333,00, calcolata ad ore come originariamente previsto dalla convenzione;
- che con nostra comunicazione di prot. 3621 del 27 aprile 2020 si palesava l'impossibilità da parte del Comune di Civitella del Tronto di poter liquidare tutta la somma richiesta in quanto la prescrizione da parte dell'Ispettrice del MEF assume carattere di cogenza;

Considerato:

- che la struttura amministrativa del Comune di Alba Adriatica era a conoscenza, stante la segretaria condivisa, della prescrizione del MEF e aveva garantito un intervento correttivo che poi non ha espletato;
- l'interlocuzione con l'attuale segretaria del Comune di Alba Adriatica, Dr.ssa Emilia Piro, volte a risolvere la situazione;

Ritenuto giusto procedere, per il momento, alla liquidazione della quota di rimborso di €. 18.238,30 così come ricalcolata a seguito dell'Ispezione Straordinaria del MEF per poi procedere ad un quesito esplicativo ad organismi superiori;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "Procedimento Amministrativo"

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in fase di approvazione

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;

Di liquidare la somma di € 18.238,30 al Comune di Alba Adriatica quale rimborso del 30% della spesa complessiva sostenuta per la segretaria comunale dott.ssa Mariagrazia Scarpone in forza dell'utilizzo in convenzione dal 1 novembre 2018 al 31 maggio 2019;

Di dare atto che la somma di € 18.238,30 trova copertura ai Capitoli del Personale – Intervento 1 – del redigendo Bilancio di previsione 2020 – 2022;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)